

## Entrata in vigore del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong

Con due decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, datati 18.11.2015 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nr. 279 del 30.11.2015, il governo italiano ha rimosso Hong Kong – Regione Amministrativa Speciale della Repubblica Popolare Cinese – dalle liste dei paesi considerati paradisi fiscali (**black list**) ai fini di alcune disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) applicabili fino al 31.12.2015.

In particolare, le *black list* riguardavano:

- 1) l'indeducibilità dei costi derivanti da transazioni commerciali poste in essere tra soggetti fiscalmente residenti in Italia e soggetti fiscalmente residenti in Paesi che non garantivano un adeguato scambio di informazioni (cosiddetti "paesi non collaborativi"<sup>1</sup>), ai sensi dell'articolo 110 del TUIR;
- 2) il regime di tassazione per trasparenza delle società controllate residenti in Paesi caratterizzati da regimi fiscali di favore<sup>2</sup> (cosiddette *Controlled Foreign Companies* o CFC) ai sensi dell'articolo 167 del TUIR.

La rimozione di Hong Kong dalle liste sopra citate fa seguito all'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (la **Convenzione**), firmata a Hong Kong il 14.01.2013, ratificata in Italia con Legge n. 96 del 18.06.2015, ed entrata in vigore il 10.08.2015.

La Convenzione, redatta sul modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni, prevede, infatti, una disposizione relativa allo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali dei due Stati interessati che ha permesso l'eliminazione di Hong Kong dalle *black list* sopra citate. Con effetto dal 01.01.2016, peraltro, la legge n. 208 del 28.12.2015 (la **Legge di Stabilità 2016**) ha abrogato sia le norme dell'articolo 110 del TUIR relative all'indeducibilità dei costi *black list*, sia i riferimenti alla specifica lista CFC di cui all'articolo 167 del TUIR. Benché non sia stato espressamente chiarito in sede legislativa, è ragionevole ritenere che tali liste siano diventate sostanzialmente inapplicabili *pro futuro*. L'eliminazione di Hong Kong da dette *black list* appare quindi, ad oggi, avere un carattere sostanzialmente ricognitivo<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Elencati nel Decreto Ministeriale 23 gennaio 2003

<sup>2</sup> Elencati nel Decreto Ministeriale 21 novembre 2001

<sup>3</sup> La rimozione di Hong Kong dalle *black list* avrebbe, in ogni caso, comportato sostanziali benefici per i contribuenti, in particolare quanto alla non applicabilità della disciplina sull'indeducibilità dei costi *black list* a transazioni intercorse con soggetti ivi residenti, alla tassazione ridotta dei dividendi provenienti da Hong Kong in capo sia a persone fisiche che a persone giuridiche residenti in Italia, ed alla non applicazione del regime di tassazione per trasparenza previsto per le CFC.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

#### Hong Kong

**Stefano Beghi**  
Tel. +852 2156 3493  
sbeghi@gop.it

**Davide De Rosa**  
Tel. +852 2156 3493  
dderosa@gop.it

#### Roma

**Fabio Chiarenza**  
Tel. +39 06 478751  
fchiarenza@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

www.gop.it

Quanto alla Convenzione, si evidenziano:

- una significativa riduzione delle aliquote sulle ritenute alla fonte applicabili in Italia su determinati pagamenti fatti a soggetti residenti ad Hong Kong<sup>4</sup>, come segue:

Pagamento	Aliquota piena (domestica)	Aliquota ridotta (convenzionale)
<b>Dividendi</b>	26%	10%
<b>Interessi</b>	26%	12,5%
<b>Canoni</b>	30% <sup>5</sup>	15%

- l'introduzione di una regola ad hoc ("*tie-breaker rule*") al fine di minimizzare i casi di doppia residenza;
- una maggiore certezza in ordine ai criteri applicabili al fine di verificare l'eventuale presenza in uno degli Stati contraenti di una stabile organizzazione di un'impresa residente nell'altro Stato, nonché in ordine alle modalità di tassazione del reddito d'impresa.

Per completezza, si segnala che Hong Kong non è ancora formalmente inclusa nella lista delle giurisdizioni che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia (cosiddetta "*white list*" di cui al Decreto Ministeriale 04.09.1996), prevista ai fini dell'applicazione di regimi fiscali speciali su alcuni redditi di natura finanziaria.

Alla luce dell'esclusione di Hong Kong dalle *black list* dei paesi non collaborativi e dell'avvenuta entrata in vigore della Convenzione che assicura uno scambio di informazioni ai fini fiscali, è peraltro ragionevole attendersi che la stessa sia inclusa nella *white list* in sede di prossima revisione.

<sup>4</sup> Ferma la ricorrenza delle altre condizioni di applicazione richieste dalla Convenzione.

<sup>5</sup> In alcune circostanze la base imponibile è ridotta al 75%, con una tassazione effettiva pari al 22,5% sul relativo elemento di reddito.